



AMBITO TERRITORIALE DI ABBIEATEGRASSO

Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo,
Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo

AVVISO PUBBLICO PER LA PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ IN ESSERE E NUOVI ACCESSI ALLA MISURA SOSTEGNO E ALLA MISURA SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO DGR XII/6320/2026 – PROGRAMMAZIONE FNA 2025-2027 (GIÀ MISURA B2)

Documentazione allegata:

TIPOLOGIA DOCUMENTO
A1) Istanza di Prosecuzione
A2) Istanza di Nuovo Accesso
B) Informativa sul trattamento dei dati personali
C) Progetto Individuale con scheda di valutazione sociale/multidimensionale - Nuovo Accesso

1. FINALITÀ

I Comuni dell'Ambito territoriale di Abbiategrasso, con il presente Avviso pubblico, intendono dare attuazione alla **Misura Sostegno** e alla **Misura Servizi** a favore delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato, previste da Regione Lombardia con la deliberazione di Giunta del 15 giugno 2026 n. XII/6320, attivando interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio.

Regione Lombardia ha assegnato all'Ambito di Abbiategrasso per l'attuazione delle Misure le seguenti risorse, definendo specifici vincoli di destinazione con riferimento ai target e alla tipologia di Misure:

- € 401.862,19 relativi al FNA 2025 – esercizio 2026, con decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 8176 del 19 giugno 2026;
- € 376.599,21 relativi al FNA 2026 – esercizio 2027, con decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 9728 del 20 luglio 2026.

Gli interventi previsti declinano il Piano operativo relativo alla programmazione delle risorse assegnate per l'attuazione della Misura Sostegno e della Misura Servizi per le annualità 2026/2027 e delle risorse residue di cui alle annualità FNA precedenti, approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 21/09/2026.

Il presente Avviso disciplina sia la prosecuzione delle progettualità già finanziate nell'ambito della precedente programmazione, sia la presentazione di istanze di nuovo accesso.

2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari delle misure i cittadini residenti nei comuni di **Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozero, Rosate, Vermezzo con Zelo**, appartenenti all'Ambito di Abbiategrasso che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Di qualsiasi età, al domicilio;
2. con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi **con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato** (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con legge 508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità);
3. con certificazione di invalidità o con certificato della condizione di disabilità di cui al Dlgs. 62/2024;
4. con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento di seguito indicati:
 - a. ISEE per prestazioni sociosanitarie (ISEE NUCLEO RISTRETTO) fino a un massimo di € 25.000,00 per i beneficiari maggiorenni;
 - b. ISEE ordinario fino a un massimo di € 40.000,00 per i beneficiari minorenni.
 È ammesso l'ISEE corrente e, per i beneficiari minorenni, l'ISEE minorenni, laddove previsto dalla normativa vigente.
5. per i quali non ricorrano le condizioni di incompatibilità indicate al paragrafo 7.

Disciplina dell'Accettazione delle Istanze con ISEE "Nucleo Ristretto"

Si rende noto che, in ossequio alla normativa vigente di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed al D.P.R. 445/2000, e in virtù della necessaria corrispondenza tra le autocertificazioni prodotte e gli atti ufficiali detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio la corrispondenza tra stato di famiglia e autocertificazione), nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di presentare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni socio-sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, potranno essere accolte esclusivamente le istanze in cui l'ISEE presentato riporti espressamente la dicitura "NUCLEO RISTRETTO". Il "Nucleo Ristretto", ai sensi della normativa, è da intendersi composto unicamente dal coniuge, dai figli minori di anni diciotto, nonché dai figli maggiorenni secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013. Conseguentemente, saranno considerate valide solo le certificazioni ISEE che attestino espressamente tale composizione ristretta, escludendo altri eventuali conviventi risultanti nel nucleo anagrafico ai sensi dell'articolo 3 del citato DPCM.

3. INTERVENTI PREVISTI

3.1. MISURA SOSTEGNO – CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI (già buoni / assistenza indiretta)

La Misura Sostegno prevede contributi economici mensili finalizzati a favorire la permanenza della persona al domicilio.

Per ogni tipologia di intervento di seguito indicata, si indicano gli ulteriori requisiti di accesso e gli importi previsti. **Gli interventi previsti alle lettere a), b), c) sono alternativi tra loro e non sono cumulabili (l'uno esclude l'altro).**

- a) **Contributo per caregiver familiare:** contributo economico mensile di € 100,00 finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza al domicilio assicurate dal solo caregiver familiare.

Tale contributo viene riconosciuto qualora sia presente l'assistenza al domicilio da parte di un caregiver familiare, come dichiarato nell'istanza e inserito nel Progetto individuale (**Allegato C**).

Il **Caregiver familiare** come individuato dall'art. 1, comma 255 della legge del 30 dicembre 2017, n. 205 è *"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18"*, che si dedica, in modo continuativo e programmato, all'assistenza quotidiana del proprio congiunto.

- b) **Contributo per personale di assistenza regolarmente impiegato:** contributo economico mensile per acquistare le prestazioni di **personale di assistenza** regolarmente impiegato, anche in presenza di caregiver familiare, di valore ponderato sulla base del monte ore lavorative previste dal contratto. Si considera regolarmente impiegato il personale di assistenza assunto direttamente dalla persona non autosufficiente/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale o da operatore a prestazione professionale.

Tale contributo è finalizzato a sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato per un monte ore minimo di 15 ore settimanali. Tale contributo è compatibile con gli interventi integrativi sociali erogati con la Misura Servizi (paragrafo 3.2), nei limiti del rispetto del divieto di doppio finanziamento per la medesima prestazione.

La definizione dell'importo del contributo avviene con riferimento al contributo orario e al monte ore lavorative previste dal contratto come nel seguente schema, con un importo massimo del contributo sociale mensile erogabile pari a € 800,00. Il contributo ha periodicità mensile.

Valore ISEE per prestazioni sociosanitarie (ISEE ordinario per beneficiari minorenni)	Contributo orario	Simulazione Contributo MENSILE con 54 ore settimanali	Simulazione Contributo ANNUALE con 54 ore settimanali
Da ISEE € 0,00 a ISEE € 3.000,00	3,00 €	702,00 €	8.424,00 €
Da ISEE € 3.000,01 a ISEE € 7.500,00	2,75 €	643,50 €	7.722,00 €
Da ISEE € 7.500,01 a ISEE € 15.000,00	2,50 €	585,00 €	7.020,00 €
Da ISEE € 15.000,01 a ISEE € 20.000,00	2,25 €	526,50 €	6.318,00 €
Da ISEE € 20.000,01			
- a ISEE 25.000 € per beneficiari maggiorenni	2,00 €	468,00 €	5.616,00 €
- a ISEE 40.000,00 € per beneficiari minorenni			

- c) **Contributo Assegno di autonomia:** contributo economico mensile per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità, con necessità di sostegno intensivo elevato, **maggioresnni**, con

disabilità non determinata dall'invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, con capacità di esprimere la propria volontà, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di personale di assistenza autonomamente scelto e da loro regolarmente impiegato, anche mediante cooperativa, ente terzo o professionista e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.VI.

Si considera regolarmente impiegato, il personale di assistenza assunto direttamente dalla persona non autosufficiente/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale o da operatore a prestazione professionale.

Deve essere presente una progettualità di vita indipendente condivisa tra Ambito e ASST.

Tale contributo è compatibile con gli interventi integrativi sociali erogati con la Misura Servizi (paragrafo 3.2), nei limiti del rispetto del divieto di doppio finanziamento per la medesima prestazione.

La definizione dell'importo del contributo avviene con riferimento al contributo orario e al monte ore lavorative previste dal contratto come nel seguente schema, con un importo massimo del contributo sociale mensile erogabile pari a € 800,00. Il contributo ha periodicità mensile.

Valore ISEE per prestazioni sociosanitarie (ISEE ordinario per beneficiari minorenni)	Contributo orario	Simulazione Contributo MENSILE con 54 ore settimanali	Simulazione Contributo ANNUALE con 54 ore settimanali
Da ISEE € 0,00 a ISEE € 3.000,00	3,00 €	702,00 €	8.424,00 €
Da ISEE € 3.000,01 a ISEE € 7.500,00	2,75 €	643,50 €	7.722,00 €
Da ISEE € 7.500,01 a ISEE € 15.000,00	2,50 €	585,00 €	7.020,00 €
Da ISEE € 15.000,01 a ISEE € 20.000,00	2,25 €	526,50 €	6.318,00 €
Da ISEE € 20.000,01 a ISEE 25.000 €	2,00 €	468,00 €	5.616,00 €

3.2. MISURA SERVIZI – INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI (già assistenza diretta)

La Misura Servizi prevede l'erogazione di interventi integrativi sociali finalizzati a sostenere la permanenza della persona al domicilio, il caregiver familiare, l'autonomia personale, l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità di vita. Per intervento integrativo sociale si intende l'erogazione di un servizio, a cui è destinato il budget di cui al paragrafo 5.

Gli interventi suddetti si articolano in:

a) Interventi a supporto e sollievo ai caregiver familiari:

- prestazione socioassistenziale/tutelare a domicilio;
- ricovero temporaneo di sollievo;

b) Progettualità di benessere e miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e anziana non autosufficiente:

- prestazione socioeducativa/educativa a favore della persona anziana non autosufficiente e della persona adulta con disabilità;
- prestazione socioeducativa/educativa a favore della persona minorenni con disabilità in contesti socializzanti.

Gli Interventi Integrativi Sociali possono essere erogati presso strutture/servizi sociali o sociosanitari o in contesti diversi promossi con il terzo settore – se previsto dal Progetto Individuale - in ottica di sollievo alla famiglia e di stimolo alla persona, anche attraverso progetti che offrono la possibilità di trascorrere fuori casa alcune ore per attività finalizzate, senza configurarsi come iscrizione formale e per un tempo comunque inferiore alle 18 ore settimanali. Nel caso di erogazione delle prestazioni da parte di Unità d'offerta accreditate, l'Ente deva assicurare che le stesse siano fornite con modalità operative che garantiscano assenza di riduzione di spazi/tempo di permanenza, operatori, interferenza con le attività ordinarie, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa igienico sanitaria ed in materia di sicurezza nonché una registrazione differenziata dei partecipanti, delle due attività ivi compresa l'indicazione degli operatori ad esse destinati.

4. MODALITA' DI ACCESSO

Possono accedere alla misura i cittadini di cui al paragrafo 2, in possesso dei requisiti di accesso descritti per ciascun intervento al paragrafo 3 del presente Avviso pubblico, previa presentazione di apposita istanza debitamente sottoscritta.

La presentazione dell'istanza non comporta l'automatico riconoscimento dello specifico intervento richiesto. La tipologia e l'entità del sostegno riconoscibile sono definite sulla base degli esiti della valutazione e devono essere previste nel Progetto Individuale, nei limiti delle risorse disponibili.

L'istanza deve essere presentata dal beneficiario/Familiare/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno presso il **Servizio Sociale del Comune di residenza** tramite le modalità individuate da ciascun comune e pubblicizzate entro il **16 ottobre 2026**, secondo modalità differenti per i beneficiari in continuità e per i nuovi accessi.

I beneficiari titolari di una progettualità **già finanziata nell'annualità precedente** a valere sull' "Avviso Pubblico per l'accesso e l'erogazione delle misure a favore della persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e della persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato (Misura **B2 2025** – DGR n. 3719/2024)" possono richiedere la **prosecuzione degli interventi finanziati in continuità** e la conferma del Progetto Individuale in essere tramite **istanza di prosecuzione (Allegato A1)**, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.1.1.

Le persone che intendono richiedere gli interventi di cui al presente Avviso e che nell'annualità precedente **non erano beneficiarie** della Misura B2 2025, devono presentare **istanza di nuovo accesso (Allegato A2)**, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2.1.

Le **persone in lista d'attesa** per la Misura B2 2025, i cui progetti sono risultati ammissibili ma non finanziati nell'anno precedente, non rientrano nella procedura di continuità e devono presentare **istanza di nuovo accesso**, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2.1.

Le persone che erano già beneficiarie nell'annualità precedente ma per le quali sono intervenute **variazioni significative** o, comunque, la **necessità di modificare il Progetto Individuale**, devono presentare **istanza di nuovo accesso**, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2.1.

L'**istruttoria** delle domande è effettuata dal personale dei Servizi Sociali del Comune, in particolare dall'assistente sociale, che provvederà alla verifica dei requisiti di accesso e dei dati autodichiarati, a un primo *assessment* per le istanze di prosecuzione e alla valutazione sociale/multidimensionale per le istanze di nuovo accesso.

L'attivazione delle Misure è subordinata alla definizione del Progetto Individuale (P.I.), per le istanze di nuovo accesso, o alla sua conferma, per le istanze di prosecuzione.

Progetto individuale (P.I.)

Il Progetto Individuale individua i bisogni della persona, gli obiettivi, gli interventi e i sostegni previsti. Per i nuovi accessi è definito, a seguito della valutazione sociale/multidimensionale, dall'assistente sociale del Comune di residenza, in condivisione con ASST e con il richiedente. Per le istanze di prosecuzione, il Progetto Individuale già in essere è confermato qualora non emergano variazioni significative.

Le istanze di prosecuzione e di nuovo accesso sono istruite dal Comune di residenza e inviate all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Abbiategrasso per la formazione delle graduatorie di Ambito, distinte in graduatorie per le istanze di prosecuzione e graduatorie per le istanze di nuovo accesso, e suddivise a loro volta secondo i target: Disabili Minori, Disabili Adulti e Anziani.

Indicazioni per specifiche fasce di età

- ~ Per i nuovi accessi, le persone fino a 69 anni sono ricomprese nella platea delle persone con disabilità; dai 70 anni nella platea delle persone anziane non autosufficienti.
- ~ Le persone tra 65 e 69 anni, già beneficiarie della Misura B2 2025 come anziani non autosufficienti, se presentano istanza di prosecuzione e non si segnalano variazioni significative, sono inserite nella stessa tipologia di graduatoria dell'annualità precedente.
- ~ Le persone con disabilità divenute maggiorenni, già beneficiarie della Misura B2 2025 come minori, se presentano istanza di prosecuzione e non si segnalano variazioni significative, sono inserite nella stessa tipologia di graduatoria dell'annualità precedente.

Gli **Interventi Integrativi Sociali** previsti dalla **Misura Servizi** potranno essere attivati - se previsti dal Progetto Individuale – in linea generale tramite enti gestori accreditati, a seguito di stesura di un **Progetto Integrativo Sociale** che definisca le tempistiche e modalità di attuazione degli interventi, secondo gli obiettivi individuati nel Progetto Individuale.

Progetto Integrativo Sociale

*Il Progetto Integrativo Sociale è redatto dall'assistente sociale del Comune di residenza in condivisione con il beneficiario e l'Ente erogatore dei Servizi da lui individuato, ai fini dell'attivazione degli interventi integrativi sociali previsti dalla **Misura Servizi**. Per ciascun beneficiario definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi, l'ente erogatore, il periodo di attivazione, il monte ore, il costo previsto e il relativo budget.*

L'avvio degli interventi avviene a seguito dell'approvazione o validazione del Progetto Integrativo Sociale da parte dell'ente capofila di Ambito a mezzo dell'Ufficio di Piano.

Il Progetto Integrativo Sociale potrà essere modificato o integrato nelle modalità organizzative e nella modulazione degli interventi, purché restino invariati gli obiettivi definiti nel Progetto Individuale.

4.1. BENEFICIARI IN CONTINUITA'

4.1.1. Presentazione dell'Istanza per la Prosecuzione

Ai fini della prosecuzione della progettualità finanziata nell'annualità precedente, il beneficiario/Familiare/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno deve presentare **entro il 16 ottobre 2026**, su apposito modulo presso il **servizio sociale del Comune di residenza** tramite le modalità individuate da ciascun comune e pubblicizzate, **l'istanza di prosecuzione**, con la quale conferma:

- la volontà di proseguire gli interventi;
- il mantenimento dei requisiti di accesso e della permanenza al domicilio;
- il sistema di assistenza e cura presente;
- l'assenza di variazioni significative della propria situazione;
- il Progetto Individuale attivo e sottoscritto.

All'istanza di prosecuzione devono essere allegati:

- attestazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente (Attestazione ISEE 2026), in corso di validità ai sensi del DPCM 159 del 5/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi: ISEE per prestazioni sociosanitarie del soggetto richiedente (ISEE NUCLEO RISTRETTO) e ISEE Ordinario del nucleo familiare del soggetto richiedente.
È possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dell'attestazione ISEE 2026, che dovrà essere trasmessa entro il 23 ottobre 2026, pena l'inammissibilità della domanda.
- documento d'identità e codice fiscale del beneficiario;
- documento d'identità e codice fiscale del richiedente, se diverso dal beneficiario;
- eventuale documentazione attestante variazioni del rapporto lavorativo con il personale di assistenza qualora intercorse.

4.1.2. Istruttoria e Assessment – beneficiari in continuità

L'**istruttoria** delle istanze di continuità è effettuata con modalità semplificate tramite **assessment** dal personale dei Servizi Sociali del Comune di residenza, in particolare dall'assistente sociale. L'assessment costituisce la prima valutazione della situazione e dei bisogni della persona e del nucleo familiare.

Il Servizio Sociale verifica la presenza dell'autodichiarazione in merito a: il mantenimento dei requisiti d'accesso, la permanenza al domicilio, il sistema di assistenza e cura, l'assenza di cause di incompatibilità, sospensione, decadenza o rinuncia e l'attualità del Progetto Individuale.

I servizi sociali possono richiedere documentazione integrativa a supporto dell'istruttoria.

Qualora il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti d'accesso, l'istanza di prosecuzione non è ammissibile.

Se, a seguito dell'assessment, non emergono variazioni significative, l'istanza di prosecuzione è ammissibile e non si procede a nuova valutazione sociale/multidimensionale.

Qualora emergano variazioni significative tali da comportare una revisione del Progetto Individuale, l'istanza non potrà essere inserita nelle graduatorie per i beneficiari in continuità, ma confluirà nelle graduatorie per i nuovi accessi, a seguito di opportuna integrazione documentale e nuova valutazione sociale/multidimensionale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.

4.1.3. Formazione Graduatorie– beneficiari in continuità

Per le istanze di prosecuzione per le quali l'assessment ha avuto esito positivo, i comuni trasmetteranno all'Ufficio protocollo del Comune di Abbiategrasso entro i termini previsti al punto 9.1 le istanze e la documentazione relativa all'istruttoria e all'esito dell'assessment.

L'Ufficio di piano d'Ambito esaminerà le istanze e la documentazione relativa all'istruttoria al fine di aggiornare le graduatorie dei beneficiari, riconfermandone le posizioni nelle tre graduatorie: Anziani, Disabili Adulti, Disabili Minori.

Le istanze di prosecuzione saranno inserite nella stessa tipologia di graduatoria dell'anno precedente, mantenendo lo stesso ordine di priorità.

Le graduatorie che si andranno a definire saranno finalizzate a determinare il numero di domande che potranno essere accolte per la Misura Sostegno e per la Misura Servizi, fino ad esaurimento delle risorse destinate a ciascuna graduatoria, come specificato al paragrafo 5.

4.2. NUOVI ACCESSI

4.2.1. Presentazione dell'istanza di nuovo accesso

L'**istanza di nuovo accesso** deve essere presentata su apposito modulo entro il **16 ottobre 2026** dal beneficiario/Familiare/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno presso il **servizio sociale del Comune di residenza** tramite le modalità individuate da ciascun comune e pubblicizzate.

All'istanza di nuovo accesso devono essere allegati:

- l'attestazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente (Attestazione ISEE 2026), in corso di validità ai sensi del DPCM 159 del 5/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi: ISEE per prestazioni sociosanitarie del soggetto richiedente (ISEE NUCLEO RISTRETTO) e ISEE Ordinario del nucleo familiare del soggetto richiedente.

È possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dell'attestazione ISEE 2026, che dovrà essere trasmessa entro il **23 ottobre 2026**, pena l'inammissibilità della domanda.

- Documentazione attestante la condizione di non autosufficienza/disabilità, costituita alternativamente da:
 - a. verbale/certificazione attestante il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
 - b. documentazione attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 e s.m.i., oppure documentazione attestante la condizione di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 e il riconoscimento della rispettiva indennità;
 - c. certificazione della condizione di disabilità a seguito della valutazione di base ai sensi del D.lgs. 62/2024.

In attesa della definizione del processo di accertamento l'istanza può essere comunque presentata, ma la certificazione dovrà essere consegnata entro il **23 ottobre 2026**, pena l'inammissibilità della domanda;

- documento di identità e codice fiscale del beneficiario;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente, se diverso dal beneficiario;
- per i cittadini stranieri non comunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;
- limitatamente alle misure che prevedono la presenza di un **assistente personale**, comunicazione all'INPS di avvio rapporto di lavoro e copia fotostatica del contratto di lavoro.

4.2.2. Istruttoria, Valutazione e Progettazione – Nuove istanze

L'**istruttoria** delle istanze di nuovo accesso è effettuata dal personale dei Servizi Sociali del Comune, in particolare dall'assistente sociale, che provvederà alla verifica dei requisiti di accesso e dei dati autodichiarati e, per le istanze per le quali la verifica dei requisiti d'accesso ha avuto esito positivo, alla valutazione sociale/multidimensionale, che comprende:

- la rilevazione del grado di dipendenza della persona attraverso la somministrazione di scale per misurare le prestazioni della persona nello svolgere le attività della vita quotidiana (Scheda ADL) e quelle strumentali della vita quotidiana (Scheda IADL). Nel caso di minori, non verrà somministrata la scala IADL, in quanto non applicabile alla tipologia di questi potenziali beneficiari;
- la rilevazione del fabbisogno per l'eventuale attivazione della Misura Servizi (interventi integrativi sociali) qualora ne sia stata fatta richiesta nell'istanza;
- la rilevazione della situazione familiare ed economica del richiedente e del suo nucleo familiare, anche attraverso verifica con le banche dati comunali;
- La verifica della presenza di servizi/interventi attivati a favore del richiedente, anche tramite le banche dati comunali;
- la verifica di eventuali incompatibilità e possibili integrazioni con altre misure, anche tramite le banche dati dei servizi interessati.

La valutazione, di carattere multidimensionale, è effettuata congiuntamente ad ASST, per una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie.

Una volta effettuata la valutazione, viene redatto un Progetto Individuale (P.I.), che contenga: l'esito della valutazione sociale/multidimensionale, gli interventi da sostenere, eventuali prestazioni già assicurate, presenza di altre misure integrative, valore dell'ISEE, obiettivi realizzabili in termini di qualità della vita della persona anziana/disabile non autosufficiente nel contesto del suo nucleo familiare.

Il Progetto Individuale è condiviso e sottoscritto dal beneficiario o da un suo tutore/familiare e dall'assistente sociale comunale.

4.2.3. Formazione Graduatorie – Nuovi accessi

I comuni trasmetteranno all'Ufficio protocollo del Comune di Abbiategrasso, entro i termini previsti al punto 9.1, le istanze di nuovo accesso per le quali la verifica dei requisiti d'accesso e dei dati autodichiarati ha avuto esito positivo, le istanze di continuità oggetto di integrazione documentale e rivalutazione sociale/multidimensionale e la documentazione relativa all'istruttoria, comprensiva del Progetto Individuale (P.I.), con l'esito della valutazione sociale/multidimensionale.

L'Ufficio di piano d'Ambito esaminerà le istanze di nuovo accesso istruite dai comuni al fine di redigere tre graduatorie: una per le persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e due per le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato: una per adulti e una per minori. Le nuove istanze saranno finanziate, secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse destinate a ciascuna graduatoria, come indicato al paragrafo 5.

Criteri di priorità

Le graduatorie sono formate applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. **PRIMA PRIORITÀ:** prioritariamente vengono ordinate le istanze di persone in possesso di un Progetto di Vita, con progetto personalizzato e partecipato già attivo e sottoscritto entro la data di presentazione dell'istanza, ai sensi della L. 328/2000 e del D.lgs. 62/2024;
2. **SECONDA PRIORITÀ:** successivamente vengono ordinate le istanze di persone già beneficiarie, nell'annualità 2025, di almeno uno degli interventi della Misura B2, che presentano istanza di nuovo accesso in quanto non rientranti nella procedura di prosecuzione;

Infine, vengono ordinate le istanze di coloro che non possiedono alcuna delle due priorità sopra citate.

All'interno di ciascuna delle precedenti categorie di priorità, l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati.

Criteri di valutazione

- Situazione economica del nucleo familiare *fino a 16 punti*

Viene valutata la situazione economica del nucleo familiare del richiedente con riferimento all'attestazione dell'ISEE ordinario del nucleo familiare. Nel caso in cui non venisse presentata l'attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare, ma esclusivamente la certificazione Isee riportante i redditi del nucleo ristretto (come meglio esplicitato al punto 2 dell'Avviso), non potrà essere valutata la condizione economica familiare e non potrà essere effettuata la conseguente attribuzione del relativo punteggio nella definizione della graduatoria come segue:

Criterio <i>(le voci sono alternative)</i>	Punti
ISEE ORDINARIO < € 1.000,00	16
ISEE ORDINARIO tra € 1.000,01 - € 5.000,00	14
ISEE ORDINARIO tra € 5.000,01 - € 10.000,00	12
ISEE ORDINARIO tra € 10.000,01 - € 15.000,00	10
ISEE ORDINARIO tra € 15.000,01 - € 20.000,00	8
ISEE ORDINARIO OLTRE I € 20.000,01	0
MANCATA PRESENTAZIONE ISEE ORDINARIO	0

- Compromissione funzionale *fino a 6 punti per scheda ADL e fino a 4 punti per scheda IADL*

Viene valutato il livello di compromissione delle capacità funzionali che compromettono l'autosufficienza e l'autonomia personale del beneficiario nelle attività della vita quotidiana.

Per i minori non si applica la scheda IADL.

Criterio (le voci sono alternative)	Punti
Valore Scala ADL 0-1	6
Valore Scala ADL 2	5
Valore Scala ADL 3	4
Valore Scala ADL 4	3
Valore Scala ADL 5	2
Valore Scala ADL 6	0

Criterio (le voci sono alternative)	Punti
Valore Scala IADL 0-2	4
Valore Scala IADL 3-4	3
Valore Scala IADL 5-6	2
Valore Scala IADL 7-8	0

- **Situazione familiare fino a 9 punti**

Viene valutata la situazione della rete familiare e del carico assistenziale all'interno del nucleo familiare secondo i seguenti parametri:

Criterio (le voci sono alternative)	Punti
Beneficiario con ALMENO UN Familiare con invalidità riconosciuta al 100%	9
Beneficiario solo	8
Beneficiario con ALMENO UN familiare con invalidità riconosciuta dal 66% al 99% o con età > 85 anni o <3 anni	7
Beneficiario con PIU' familiari senza invalidità tutti con età > 70 anni	6
Beneficiario con UN SOLO familiare senza invalidità con età > 70 anni	5
Beneficiario con UN SOLO familiare senza invalidità con età < 70 anni	4
Altro	0

In caso di parità di punteggio, al fine della stesura della graduatoria verrà data priorità:

A parità di punteggio:

a. Graduatoria Anziani:

- i. Valore ISEE per prestazioni sociosanitarie inferiore;
- ii. Età maggiore.

b. Graduatoria Disabili adulti:

- i. Valore ISEE ordinario inferiore, se non presentato, viene considerato come valore massimo;
- ii. Valore ISEE per prestazioni sociosanitarie inferiore;
- iii. Valore ADL inferiore;
- iv. Valore IADL inferiore;
- v. Età maggiore.

c. Graduatoria Disabili minori:

- i. Valore ISEE ordinario inferiore, se non presentato, viene considerato come valore massimo;
- ii. Valore ADL inferiore;
- iii. Età inferiore.

5. RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di cui al paragrafo 3 verranno riconosciuti ed erogati fino ad esaurimento delle risorse destinate a ciascuna graduatoria, mediante scorrimento delle graduatorie d'Ambito relative alle istanze di prosecuzione e delle graduatorie d'Ambito relative alle istanze di nuovo accesso, suddivise a loro volta in graduatorie Disabili Minori, graduatorie Disabili Adulti e graduatorie Anziani.

Le risorse sono destinate prioritariamente alle istanze di prosecuzione. Le nuove istanze sono finanziate successivamente. Le domande ammissibili non finanziate restano in lista d'attesa.

Le risorse disponibili sono costituite dai fondi assegnati - pari ad € 401.862,19 (FNA 2025 esercizio 2026) e ad € 376.599,21 (FNA 2026 esercizio 2027) -, dalle risorse residue di cui alle annualità precedenti e da eventuali ulteriori fondi assegnati.

Le risorse FNA 2025 e FNA 2026 verranno destinate alle graduatorie sopra descritte secondo le destinazioni d'uso definite da Regione Lombardia, come indicato nel Piano Operativo per l'attuazione delle Misure approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Le risorse residue di cui alle annualità precedenti verranno utilizzate ad integrazione delle risorse FNA 2025 e FNA 2026, mantenendo la finalità della destinazione d'utilizzo delle stesse programmata nelle annualità precedenti.

Eventuali ulteriori risorse assegnate all'Ambito potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie, secondo le priorità di cui al presente paragrafo.

Qualora a valere su una graduatoria residuino risorse rispetto a quelle programmate, le stesse potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle eventuali liste di attesa, nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle regole di flessibilità stabilite dalla DGR XII/6320/2026 e dalle indicazioni operative regionali. In particolare, le eventuali disponibilità della Misura Sostegno possono essere utilizzate a favore della Misura Servizi e possono essere riallocate tra i target persone con disabilità e persone anziane. Le risorse della Misura Servizi non possono essere trasferite alla Misura Sostegno né tra i target.

Nell'ambito delle possibilità di utilizzo consentite, si applica il seguente ordine di priorità per il finanziamento delle istanze ammissibili in lista d'attesa:

1. In primo luogo, si scorrono prioritariamente le graduatorie relative alle istanze di prosecuzione e, successivamente, le graduatorie relative alle nuove istanze;
2. In secondo luogo, si scorrono prioritariamente le graduatorie relative alle istanze per la Misura Servizi e successivamente le graduatorie relative alle istanze per la Misura Sostegno;
3. In terzo luogo, si scorre prioritariamente la graduatoria Disabili Minori, successivamente la graduatoria Disabili Adulti e, in ultimo, la graduatoria Anziani.

Per i beneficiari in continuità, le cui domande risulteranno finanziate, gli interventi avranno decorrenza dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027. Per i nuovi accessi, gli interventi avranno decorrenza a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte dell'Ambito, prevista indicativamente entro la fine dell'anno 2026, e saranno riconosciuti per dodici mensilità, fino al 31 dicembre 2027.

Gli interventi potranno avere validità fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il permanere dei requisiti, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o di rinuncia e l'effettiva disponibilità delle risorse assegnate per ciascun esercizio finanziario.

Per la Misura Servizi, di cui al paragrafo 3.2, il budget massimo riconoscibile per gli interventi integrativi previsti nel Progetto Integrativo Sociale è pari a € 2.400,00 per un'annualità di presa in carico, integrato di ulteriori 1.200,00 € per i beneficiari in continuità, per i quali il riconoscimento del beneficio decorre dal 1° luglio 2026.

Il budget effettivo è definito nel Progetto Integrativo Sociale coerentemente con la tipologia degli interventi previsti e le modalità di attuazione degli stessi.

I contributi economici sono erogati con periodicità posticipata, di norma in quattro tranches di tre mensilità, mediante accredito sull'IBAN indicato nella domanda o nella comunicazione di prosecuzione. Per i beneficiari in continuità le mensilità decorrenti dal 1° luglio 2026 sono liquidabili dopo l'approvazione delle relative graduatorie e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Per il contributo relativo al personale di assistenza regolarmente impiegato di cui al paragrafo 3.1, ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione attestante la regolarità del rapporto o della prestazione e l'avvenuto pagamento deve essere prodotta con cadenza trimestrale. In caso di prestazioni rese da impresa o professionista, deve essere prodotta la relativa documentazione fiscale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Il ricovero temporaneo di sollievo è riconosciuto secondo quanto previsto nel progetto e, ove previsto a rimborso, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

6. SOSPENSIONE E DECADENZA DAL BENEFICIO

Il beneficiario o il familiare hanno l'obbligo di comunicare al Comune di residenza ogni variazione che comporti la sospensione o la decadenza dal beneficio. Eventuali somme erogate a soggetti privi dei requisiti, saranno recuperate.

6.1. CAUSE DI SOSPENSIONE DEL BENEFICIO

Il contributo per personale di assistenza regolarmente impiegato e l'assegno di autonomia vengono sospesi nel caso di mancata presentazione dei documenti atti a dimostrare la regolarità contributiva.

Come previsto dalle *"Indicazioni Operative per l'attuazione del Programma regionale per la non autosufficienza 2025-2027"* approvate con Decreto Regionale n. 10028 del 24 luglio 2026, la Misura Sostegno e la Misura Servizi vengono, inoltre, sospese nei seguenti casi:

- ricovero temporaneo di sollievo in unità di offerta sociosanitaria residenziale nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale oltre 60 giorni/anno;
- ricovero temporaneo di sollievo per adulti/anziani oltre i 60 giorni/anno e per minori oltre i 90 giorni/anno;
- attivazione di una presa in carico incompatibile con le Misure, secondo quanto previsto al punto 7.2 del presente Avviso e al punto 2.4 dell'Allegato 3 della DGR n. XII/6320/2026 in tema di incompatibilità;
- permanenza fuori dal territorio della Regione Lombardia per oltre 90 giorni/anno (il termine può essere derogato in caso di terapie specialistiche prolungate e programmate da effettuarsi fuori Regione, purché certificate dallo specialista di branca che ne dichiara la necessità, la indifferibilità e la durata prevista; la deroga dei termini è preventiva ed è autorizzata da Regione Lombardia, previa valutazione e parere del caso da parte della ATS territorialmente competente);

In tutti i casi di sospensione le misure vengono riattivate dal giorno del rientro a domicilio o a seguito della cessazione della causa di sospensione, supportata da idonea documentazione.

Non è prevista la possibilità di recupero delle prestazioni temporaneamente sospese.

6.2. DECADENZA DAL BENEFICIO

Sono cause di **decadenza** dal beneficio degli interventi del presente Avviso e devono essere tempestivamente comunicate ai Servizi sociali del proprio Comune di residenza e dai Servizi Sociali comunali all'Ufficio di Piano di Ambito: il decesso e le incompatibilità indicate al paragrafo 7.2.

Nel caso di **trasferimento di residenza** in altro Comune della Regione Lombardia, da parte del beneficiario della Misura Sostegno e/o della Misura Servizi (domanda ammessa e finanziata) l'Ambito territoriale di provenienza

mantiene la competenza amministrativa sui benefici già assegnati. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario in altra regione l'erogazione degli interventi viene interrotta come causa di decadenza.

Nel caso di contributi per personale di assistenza regolarmente impiegato e assegno di autonomia sono causa di decadenza anche eventuali autocertificazioni mendaci e la **cessazione del rapporto** di lavoro con l'assistente personale, fatto salvo il verificarsi di una nuova assunzione entro un mese dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro. Il riconoscimento del contributo decorrerà dal mese successivo alla nuova assunzione.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra descritte, qualora nel caso ciò avvenga entro il 15 del mese il contributo sarà erogato sino al mese precedente, viceversa, se ciò avviene oltre il 15 del mese, l'erogazione del contributo sarà garantita sino al mese in corso, decadendo dal mese successivo.

Nel caso in cui siano necessarie integrazioni in merito alle informazioni condizionanti l'erogazione del contributo, tali integrazioni verranno richieste dall'Ufficio di Piano tramite indirizzo e-mail indicato nella domanda.

Nel caso in cui non pervenissero all'Ufficio di Piano tali integrazioni, verrà inviata richiesta formale, e nel caso in cui entro 30 giorni non pervenisse la documentazione richiesta con le modalità previste, sarà impossibile erogare il contributo e ne conseguirà la decadenza dal contributo stesso.

Nel caso specifico di **decesso**, ai fini dell'erogazione di eventuali benefici spettanti agli eredi, gli eredi del beneficiario dovranno tempestivamente comunicare al Comune di residenza il decesso del beneficiario e far pervenire la modulistica e i documenti richiesti dall'Ufficio di Piano entro 6 mesi dalla richiesta, pena la decadenza del beneficio.

7. COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Le misure sono finalizzate a garantire la permanenza al domicilio della persona non autosufficiente. In linea generale, vige il principio che vieta il doppio finanziamento, escludendo, pertanto, l'utilizzo di fondi diversi per finanziare la stessa tipologia di intervento.

7.1. Compatibilità

La Misura Sostegno e la Misura Servizi **sono compatibili fra loro.**

Inoltre, entrambe le misure sono compatibili con:

- Assistenza domiciliare, sia nella forma di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) che di Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- interventi riabilitativi, erogabili in regime ambulatoriale o domiciliare;
- ricoveri ospedalieri e/o riabilitativi;
- ricoveri di sollievo, programmabili fino a:
 - o massimo 60 giorni annui nel caso di ricovero a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
 - o massimo 60 giorni annui per adulti e anziani;
 - o massimo 90 giorni annui per minori;
- interventi e progettualità afferenti al "Dopo di Noi";
- riconoscimento di un bonus per l'assunzione di un assistente familiare iscritto al Registro regionale dell'assistenza familiare, istituito ai sensi della L.R. n. 15/2015 (la somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato non può comunque eccedere il costo totale sostenuto per la relativa remunerazione);
- **per i beneficiari in continuità:** presa in carico in Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno ex DGR n. 3239/2012) purché tale decisione sia adeguatamente motivata dal servizio sociale;
- **per i nuovi accessi:** presa in carico in Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali di cui sopra, solo se inferiore a 18 ore settimanali;
- progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia.

7.2. Incompatibilità

L'erogazione della **Misura Sostegno** e della **Misura Servizi** è incompatibile con:

- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità, CA, strutture residenziali di salute mentale), anche nei casi di completa solvenza;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- **per i nuovi accessi**: presa in carico in Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali ≥ 18 ore (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno ex DGR n. 3239/2012);
- la contestuale erogazione della Misura Sostegno rivolta alle persone anziane ad alto bisogno assistenziale o alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato (già Misura B1);
- ricovero di sollievo nel caso di ricovero a totale carico del Fondo Sanitario Regionale oltre i 60 giorni annui;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;

Inoltre, l'erogazione della **Misura Sostegno** è incompatibile con:

- Prestazione Universale di cui agli artt. 34-36 del D.Lgs. n. 29/2024;
- Home Care Premium/INPS HCP, per il contributo per l'assistente familiare.

8. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Abbiategrasso in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, come specificato nel documento informativo "*Informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del Comune di Abbiategrasso ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*" (**Allegato B**) al presente Avviso Pubblico.

9. ORGANIZZAZIONE DI AMBITO PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE

Titolare dell'attuazione delle Misure è l'Ambito territoriale di Abbiategrasso che vede quale organismo politico l'Assemblea dei Sindaci di Ambito, mentre i soggetti attuatori sono i Servizi sociali dei comuni dell'Ambito e il Comune capofila tramite l'Ufficio di piano, per gli atti di propria competenza.

9.1. COMPETENZE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

I Comuni provvedono:

- alla pubblicizzazione dell'Avviso;
- all'eventuale supporto del cittadino nella presentazione delle istanze;
- al ricevimento delle istanze di prosecuzione e delle istanze di nuovo accesso, corredate della documentazione richiesta, presentate dalle famiglie che chiedono l'erogazione della Misura Sostegno e della Misura Servizi;
- all'istruttoria delle domande, verifica del mantenimento o possesso dei requisiti di accesso, assessment e controllo dei dati auto dichiarati, anche tramite le banche dati comunali;
- alla valutazione del bisogno e del grado di dipendenza e all'attivazione della valutazione sociale/multidimensionale per le istanze di nuovo accesso per le quali la verifica dei requisiti d'accesso e l'assessment hanno avuto esito positivo;
- per le istanze per le quali la verifica dei requisiti d'accesso ha avuto esito negativo, alla conclusione del procedimento e comunicazione ai richiedenti dell'esito negativo;
- alla definizione, conferma o modifica del Progetto Individuale con la persona/famiglia richiedente;

- alla definizione dell'eventuale Progetto Integrativo Sociale per l'attivazione degli interventi integrativi sociali previsti dalla Misura Servizi per i richiedenti le cui istanze saranno finanziate a seguito di redazione delle graduatorie;
- all'inserimento delle istanze nella Cartella Sociale Informatizzata;
- per le istanze di nuovo accesso, alla definizione degli esiti della valutazione sociale/multidimensionale con attribuiti i punteggi necessari alla redazione della graduatoria d'ambito, sottoscritta anche dal Responsabile di servizio;
- alla trasmissione all'Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso delle istanze ricevute con i progetti individuali, contenenti la scheda di valutazione sociale/multidimensionale e l'esito della valutazione sociale/multidimensionale, unitamente alle schede ADL e IADL, entro il **30 ottobre 2026** per le istanze di prosecuzione ed entro il **16 novembre 2026** per le istanze di nuovo accesso;
- al monitoraggio dei progetti in atto almeno due volte nell'anno;
- alla verifica del mantenimento dei requisiti per l'erogazione degli interventi e alle necessarie modifiche dei progetti in atto (chiusura, rinnovo) e alla tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano di Ambito di eventuali cause di decadenza e incompatibilità dal beneficio.

9.2. COMPETENZE DEL COMUNE CAPOFILA A MEZZO DELL'UFFICIO DI PIANO

Il Comune capofila, a mezzo dell'Ufficio di Piano provvede:

- alla predisposizione, indizione e pubblicizzazione dell'Avviso d'Ambito e della relativa modulistica;
- alla ricezione della documentazione relativa alle domande da parte dei Comuni (istanze di prosecuzione e istanze di nuovo accesso, progetti individuali contenenti la scheda di valutazione sociale/multidimensionale e l'esito della valutazione sociale/multidimensionale, unitamente alle schede ADL e IADL, necessarie alla redazione delle graduatorie d'ambito);
- all'istruttoria ai fini della redazione delle graduatorie d'Ambito dei beneficiari in continuità e dei nuovi accessi e al controllo su alcune incompatibilità auto dichiarate, anche con banche dati con ASST;
- alla redazione e approvazione delle graduatorie d'Ambito;
- all'assegnazione degli importi ai progetti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse destinate a ciascuna graduatoria e all'attivazione degli interventi agli utenti;
- alla definizione e attuazione delle modalità operative di attivazione della Misura Servizi (interventi integrativi sociali);
- al monitoraggio quali-quantitativo degli interventi attivati;
- al raccordo con ATS Città di Milano e ASST Ovest Milano sull'attuazione della misura;
- alla rendicontazione economica, quali-quantitativa in merito all'attuazione della misura ad ATS Città di Milano e Regione Lombardia;
- al riparto dei fondi assegnati e delle risorse residue di cui alle annualità precedenti e di eventuali ulteriori fondi assegnati tra le graduatorie relative alle istanze di prosecuzione e alle nuove istanze suddivise tra le graduatorie Disabili Minori, Disabili Adulti e Anziani secondo i vincoli di destinazione per l'attuazione delle Misure definiti da Regione e la programmazione di Ambito;

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dott. Alessandra Veronica Airoidi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune